Pola

P ena e surrogati penali

1903

GIUSEPPE CESARE POLA

Pretore Urbano di Torino

PENE

E

SURROGATI PENALI

Estratto dal giornale *La Giurisprudenza Penale* di numeri 37 e 38 del 1903.

Fratelli BOCCA, Editori

TORINO — Via Carlo Alberto, n. 3 — TORINO

—

1903

AL MIO ILLUSTRE MAESTRO

EMILIO BRUSA

CHIAMATO DAL GOVERNO

ALLA RIFORMA DELLE NOSTRE LEGGI PENALI

GIUSEPPE CESARE POLA
PRETORE URBANO DI TORINO

PENE

E

SURROGATI PENALI

Estratto dal giornale *La Giurisprudenza Penale* di Torino,
numeri 37 e 38 del 1903.

FRATELLI BOCCA, EDITORI
TORINO — Via Carlo Alberto, n. 3 — TORINO
—
1903

Tempora mu'antur et nos mutamur in illis. Così poco più di un secolo è bastato per trasformare il mondo: il vapore e il telegrafo hanno soppresso le distanze materiali, rivoluzionando commerci, industrie, costumi; le idee di libertà, d'eguaglianza e di fraternità, proclamate dalla rivoluzione francese, hanno trasformato la plebe in popolo sovrano e soppresse le distanze sociali che separano cittadino da cittadino, classe da classe e ora tendono a far sparire ogni disuguaglianza anche nel campo economico; la stampa è diventata il quarto potere, e, più forte delle baionette dei governi, fa e disfa spesso i governi a sua posta; la scienza ha trovato il suo *ubi consistam* e movendo da queste solide basi procede trionfalmente di scoperta in iscoperta, e l'amministrazione della giustizia penale, di questa preminente funzione di ogni società, anch'essa è stata pervasa da un fecondo soffio innovatore, che, partito da Beccaria, non accenna a fermarsi.

In un secolo, quegli ignominosi mezzi di tortura, di cui dal secolo XIII a tutto il XVIII la giustizia si era valsa come di mezzi indispensabili alla sua missione, scomparvero; scom-

parvero dal suolo della patria nostra quelle forche e quei patiboli, che nel medioevo i signori feudali rizzavano così alti e numerosi, in segno della loro potenza, sì da dover essere richiamati dai principi per soverchia concorrenza; e di questi ed altri macchinosi apparati di teatralità penitenziaria scomparve recentemente (R. D. 2 agosto 1902, n. 377, di Vittorio Emanuele III) la *catena* del forzato.

La moderna psicologia ha posto il fenomeno criminale sotto una luce nuovissima. Il delinquente, che in passato non era che un malvagio meritevole di odio, ora assai spesso si vede essere più un disgraziato che un colpevole; piuttosto un degenerato fisicamente e psichicamente, meritevole perciò di compassione.

Il vecchio concetto di libero arbitrio, o quanto meno della sua onnipotenza, sotto la luce arrecata dai nuovi studi, impallidì e mutò, e a poco a poco il vecchio concetto del magistero punitivo, sempre prevalentemonto pregno di spirito di vendetta, si purificò trasformandosi in un magistero di mera difesa della società, difesa che, nei congrui casi, non può aversi che nella redenzione del delinquente, nella cura delle sue qualità antisociali.

Una volta entrato in questo ambiente più sereno ed umano il fenomeno delittuoso, è evidente che la società doveva cambiare profondamente i suoi sistemi punitivi, ispirati ad un principio troppo *metafisico* del diritto di punire, mentre gli si viene sostituendo un principio più *pratico*, per cui la pena riesca a diminuire la delinquenza, doveva la società eliminare tutto ciò che, inutile alla difesa sociale ed alla emendazione del colpevole, non si risolve che in un mezzo afflittivo, in un male inflitto al colpevole a scopo di vendetta, col triste risultato di inacerbire vieppiù questo colpevole.

E la società, sotto il benefico influsso delle idee nuove, comprese meglio quanto già scriveva il Beccaria, che la pena in tutto ciò che non è necessario alla difesa sociale non è *giusta*; comprese che il delinquente non cessa di essere uomo solo perchè ha violato la legge, e che esso resta intero di fronte alla società coi suoi diritti, e che questi diritti non gli possono venire menomati e confiscati che nella stretta

misura necessaria alla tutela dell'ordine sociale, perchè la protezione dei diritti di tutti, non esclusi quelli del delinquente medesimo, è la sola base della ragione di punire (1).

Sotto questo soffio, favorito dalla crescente civiltà e gentilezza dei costumi, le pene andarono via via mitigandosi; le carceri perdettero e perdono ogni dì più del loro orrore ed in esse cominciò a penetrare una pallida larva di *comfort*, più propizia alla quiete dell'animo ed a quel raccoglimento, che devono servire come elementi psichici di preparazione ad un possibile ravvedimento.

E questo soffio ispiratore da prima di pochi libri di scienza e di rari congressi, ora si è largamente diffuso, ha dal più al meno conquistato tutti gli animi sì da diventare per opera del nobile cuore di Leone Tolstoi il soggetto di un commovente romanzo, *Risurrezione*, il quale, come tale e perchè tale, riuscì una delle crociate più benefiche per la santa causa che ci occupa, la redenzione del delinquente.

E fu appunto leggendo quelle pagine del Tolstoi che mi sentii mosso più che mai a pietà per tanti poveri delinquenti e sentii la profonda verità di quanto due uomini competenti e di cuore ebbero a scrivere:

« Siamo convinti che il carcere umanamente tenuto e il riformatorio divenuto educatorio, ridonerebbero, facilmente, alla società (cui ora sono o possono essere di danno) tanti infelici, che abbandonati al maremagno della vita, senza aiuto proporzionato, e con modo inopportuno e barbaro repressi, vanno miseramente perduti » (2).

E, sia per la difficoltà di organizzare carceri adatte al miglioramento dei reclusi, sia per la cresciuta conoscenza del cuore umano in genere e dell'indole dei delinquenti in specie, fuori d'Italia, si giunse a comprendere che il carcere deve essere l'*estrema ratio*, essendo un rimedio molto pericoloso pell'emendamento del colpevole, appunto per essere più luogo

(1) Benevolo, *La pena*, p. 459.

(2) G. Curli e A. Bianchi, *Le nostre carceri e i nostri riformatori* — Milano, Rechiedei, 1902, nella prefazione.

di pena che di educazione, onde devesene fare a meno nei casi di delitti meno gravi.

Di qui le legislazioni che accolsero l'istituto della cosidetta condanna condizionale, ossia la dispensa dall'espìo della condanna al colpevole, che per un determinato numero di anni, tenga buona condotta; la sostituzione, alla pena degli arresti, della riprensione giudiziale o di una prestazione d'opera a favore dello Stato, della Provincia o del Comune, od anche gli arresti in casa adottati dal nostro legislatore in alcuni casi (art. 22 cod. pen.); e di qui finalmente il tentativo di un *perdono giudiziale* che va guadagnando terreno.

Questa evoluzione delle pene è ampiamente e dottamente riassunta dal prof. Silvio Longhi, giudice a Roma, nello studio pubblicato nell'*Enciclopedia giuridica italiana* alla voce *Riprensione giudiziale*, studio che desidero segnalato, orgoglioso che la magistratura, alla quale mi ascrissi per vocazione, mostri di possedere elementi così di ingegno e di cuore (1).

Il Longhi, nel suo lavoro, insiste sull'inutilità delle pene di breve durata, le quali, mentre aggravano l'erario, sono assolutamente inefficaci ad esercitare un'azione emendatrice sul condannato, che anzi molte volte vi esercitano un'influenza perniciosa.

Difatti, o il condannato ad una pena di breve durata è un deliquente abituale, e allora la condanna è del tutto insignificante, o è invece un delinquente d'occasione, ed allora il disonore del carcere è più che mai fatale, mentre invece un'altra pena più lieve, o fors'anche la sola condanna, sarebbe reazione sufficiente. Cosicchè, scrive il Longhi, si può ben dire che la privazione per breve tempo della libertà oltrepassa la portata dell'emenda così individuale che soggettiva se il delinquente è d'occasione; e non raggiunge punto il suo scopo, non è una pena veramente seria ed afflittiva, se si tratta di delinquente abitudinario.

(1) Merita pure speciale menzione il recentissimo scritto del professore AMBROGIO NEGRI, *La pena nel secolo presente ed il problema penitenziario* — Verona, Drucker.

E per avere un'idea esatta degli effetti di queste brevi pene, occorre pensare alle cattivissime condizioni delle nostre carceri: anzitutto mancano quasi completamente carceri in cui si possa effettuare seriamente la distinzione che la legge fa tra reclusione, detenzione ed arresti; in secondo luogo nelle prigioni dei grandi centri sono agglomerati, il più delle volte, delinquenti d'occasione con delinquenti abituali della peggior risma, ognun vede con quanto disgusto dei primi che si vedono così degradati, e con quanta facilità a degradarsi ulteriormente; quanto alle carceri poi dei piccoli centri è irrisorio il vedervi un luogo di pena. Le carceri mandamentali consistono per lo più in una parte del palazzo comunale sottoposta alla vigilanza del messo comunale o della guardia campestre del luogo, che ha larga parentela in paese, che, quanto meno, conosce tutti, e che concede il possibile e l'impossibile ai condannati, i quali diventano in qualche modo i suoi ospiti. Essi scopano l'alloggio della guardia, gli spaccano la legna da ardere, magari gli trastullano i bambini, o ne accudiscono la minestra comune mentre esso è fuori per le altre sue incombenze e la moglie va per le spese od a lavare i panni o magari anche in giro a fare la comare.

Tutto ciò insegnò la pratica ed insegna a quanti sanno vedere e comprendere le cose da lontano, inconvenienti questi a cui non si può seriamente provvedere in pratica, perchè delle guardie adatte e che non facciano altro, non si possono avere per ragioni di spesa, e poi perchè di certi inconvenienti è difficile avere la prova.

E in queste carceri la vita è così patriarcale, i condannati si trovano così in famiglia, che una volta ebbi a sentirmi offrire da bere da un recluso, con tutta naturalezza e ingenuità, come avrebbe fatto se mi fossi trovato ospite in casa sua!

Queste carceri perciò, che da lontano possono, per l'effetto del nome, fare sull'animo una qualche impressione, perdono ogni virtù di pena per coloro che le hanno una volta conosciute e che hanno quindi ben ragione di ricordare il nostro proverbio: « Il diavolo non è così brutto come lo fanno. »

Utile e giusta pertanto l'abolizione delle brevi pene carcerarie, riescirebbe poi, con risultato fecondo, a facilitare

l'attuazione di un sistema penitenziario più rispondente ai dati e alle esigenze scientifiche dei tempi nostri per quel numero ristretto di condannati, che debbono espiare una detenzione di lunga durata.

A ragione perciò il Longhi riferiva in quest'ordine di idee queste auree parole dell'illustre prof. Lucchini: « Dal momento che il carcere è pur sempre l'unica pena possibile ed efficace per la maggior parte dei delinquenti, si cerchi di riordinarlo nel miglior modo possibile, e per arrivare a ciò si procuri anzitutto di sfollarlo da quella turba di condannati a piccole pene detentive, da quegli individui ancora esitanti sulla via del delitto, che costituisce, come dice lo Schütze, l'ala destra dell'armata criminale, e che lo Stato mantiene in prigione con enorme sacrificio. Finchè, insomma, non si verrà a scemare il numero delle pene carcerarie minime, quelle a lungo termine non potranno tanto facilmente espiarsi nel modo scritto nel codice e dalla scienza voluto. »

E per avere un'idea esatta della portata di queste parole si consideri che in Italia i condannati a meno di sei mesi sono quasi duecentomila all'anno, nella proporzione del 90 0[0 del numero totale dei condannati, e che allo Stato ogni condannato costa al giorno L. 0,80 almeno.

Ma che cosa si dovrà sostituire alle brevi pene carcerarie una volta che siano abolite?

Ecco il problema:

Abolita la breve pena carceraria, appunto per la sua uniformità, si presentava spontaneo il principio fondamentale, ormai generalmente ricevuto, della individualizzazione della pena.

E un'attuazione parziale di questo principio furono gli articoli 53-55 e 19-22 del nostro codice penale, pei quali i minori degli anni 18 e le donne, non recidivi, possono scontare le pene loro inflitte in istituti di correzione o di educazione, e alla pena degli arresti e dell'ammenda, nei casi più lievi, può sostitursi la riprensione giudiziale, la prestazione d'opera a favore dello Stato, della Provincia o del Comune e l'arresto in casa.

Più coraggiosa attuazione della rinunzia alle brevi pene

e dell'applicazione del principio dell'individualizzazione della pena offre l'istituto, già accennato, della condanna condizionale, che dai paesi anglo-sassoni venne, con modificazioni, accolto dal Belgio e dalla Francia e nel Neufchâtel, e che da noi fu propugnato, fra gli altri, dal Ministro Bonacci, dal Casotti-Molinari, dal Chiaroni, dal Notaristefani e dal Benevolo nell'opera *La pena nel suo svolgimento storico e razionale* (opera ingiustamente dimenticata dal Longhi) (1), e che sostiene energicamente questo surrogato: dovere il giudice di *cognizione* stabilire soltanto il minimo della pena oltre il quale il condannato deve sempre essere definitivamente e irrevocabilmente liberato per avere terminato la espiazione della pena, lasciandosi ad un giudice di *esecuzione* la facoltà di liberare *condizionalmente* il condannato secondo riterrà emendato il colpevole, giovandosi dei lumi offerti al riguardo dall'antropologia criminale (2).

Un ulteriore svolgimento dello stesso principio di adattare la pena alle condizioni fisico-psichiche del carattere individuale, principio che sta a base della *condanna condizionale*, sono la « sospensione condizionale » o sistema anglo-americano; la condanna condizionale a sistema belgico-francese; la grazia condizionale a sistema germanico.

Ma, osserva il Longhi, la parabola ascendente non finisce qui, chè ormai a più ambiziosa mèta si tende dai fautori della prevenzione individuale, al *perdono giudiziale*.

È a proposito di questo nuovo istituto, che si viene presentando come l'ultima e più evoluta forma dei provvedimenti morali, che il Longhi spezza una coraggiosa lancia, ed è di questa parte del suo lavoro che desidero riassumere e divulgare il contenuto. L'essenza della funzione giudiziaria penale si disse a questo proposito dal Le Poitevin, è di constatare il fallo, e questo constatato, di applicarvi la legge che misura come più sembra utile e giusto la repressione e l'indulgenza di cui l'assoluzione è l'ultimo termine. Questa assoluzione,

(1) Consulta le pagine 423 e segg. di quest'opera.
(2) Benevolo, op. cit., p. 421, 422.

anche in caso di provato reato, propugnava il Magnaud come cosa necessaria in dati casi, allorquando, cioè, il giudice è convinto che un castigo trascinerebbe verso la rovina del colpevole.

E, discutendosi in Francia un siffatto progetto, il Magnaud in una sua lettera soggiungeva: « Se già da alcuni anni manifesto il desiderio di vedere accordato al giudice di repressione il potere di *perdonare*, fu perchè nel corso della mia cariera, pur mostrandomi sempre fermissimo contro chi non aveva alcuna scusa, mi capitò di pronunziare condanne col cuore angosciato, ben comprendendo che coll'obbedire alla legge, secondo il mio dovere, io andava al di là dello scopo che essa si proponeva di conseguire. Una condanna, infatti, a parte che essa è, in generale, una macchia quasi indelebile, importa sovente la perdita, per quanto tenue sia, d'una situazione acquisita, colpisce oggi e per l'avvenire non solamente colui che vi incorse, ma ancora talvolta una famiglia innocente della quale il condannato è forse l'unico sostegno. Voi siete certamente, o signore, il solo ad ignorare che certi prevenuti si suicidano prima di comparire davanti un tribunale, per tema di una condanna che la legge, tal quale è, rende inevitabile. Se la speranza essi alimentassero che il giudice, convinto della sincerità del loro rammarico e del loro pentimento, potrà, forse, liberarli dalle dolorose conseguenze di una condanna, assolvendoli, essi non si lascierebbero probabilmente trascinare a così terribile eccesso. »

Così si eviterebbero pure quelle assoluzioni infondate, che tanto spesso pronunciano i giurati e qualche volta anche quelle assolutorie per insufficienza di prove, che pronunciano gli stessi giudici togati, non appena il loro cuore a ciò trovi un qualche appiglio.

Ma si è obbiettato: dichiarare una colpa e perdonarla è per parte di un giudice cosa più che contradittoria alla sua funzione, assurda, inaudita; e con ciò si usurpa il diritto di grazia che ha il Capo dello Stato, essendo la grazia un diritto sovrano, improrogabile.

Tali obbiezioni però non hanno il valore che presentano di primo acchito.

Infatti, il diritto di grazia altro non fu in origine che un complemento della funzione giudiziaria, esercitato dal Sovrano come capo e parte del potere giudiziario; altro non fu che un giusto riconoscimento della giustizia subbiettiva ed un rimedio per correggere gli eccessi della vecchia giustizia obbiettiva, che poggiava sopra un esagerato concetto di libero arbitrio e sul carattere espiatorio della pena. Ed ora che la giustizia si è fatta subbiettiva e che gli antichi motivi, che per lo più provocavano la grazia, ebbero riconoscimento nei codici penali colle scriminanti e colle diminuenti, non è più dato ravvisare nel diritto di grazia un diritto estraneo alla legge penale, un diritto maestatico non delegabile al potere giudiziario.

Quanto poi all'obbiezione che il diritto di far grazia sarebbe atto contrario anzichè rispondente al dispositivo delle sentenze del giudice, ben risponde il Longhi dicendo che il perdono giudiziale non sarebbe più contrario al giudicato qualora fosse pronunziato dal giudice non contro, ma in conformità della legge.

Del resto la riprensione giudiziale del nostro codice penale, che altro è se non un perdono a cui si aggiungono un'ammonizione da parte del giudice e talora delle speciali *cautiones de bene vivendo?*

Il perdono giudiziale non sarebbe per ciò una novità assoluta nel nostro codice, ma solo l'estensione, a casi più gravi, di un perdono che già funziona per fatti di più lieve momento, spoglio però di altre formalità e delle cauzioni preaccennate.

Anzi il *perdono*, così come viene proposto, appunto per la sua semplicità, ha un notevole vantaggio sulla riprensione e sulla condanna condizionale, che conservano sempre inerente uno spiccato carattere di pena.

« Nè si obbietti, nota il Longhi, che con ciò si toglie un grave freno alla recidiva. Che fosse utile e, quasi potrebbe dirsi, necessario per il graduale modificarsi dei sistemi e per le abitudini mentali, passare per dei sistemi intermedi, non si contesta, ma niuno vorrà ora affermare sul serio che la condanna condizionata, o la malleveria, o la riprensione

siano più efficaci del perdono puro e semplice, solo per la minaccia che quelli lanciano di far rivivere la pena antica in caso di recidiva e di aggiungerla alla nuova pena incorsa. « O il delinquente è veramente un delinquente d'occasione, osserva assai bene il Ferri (1), ed allora il solo giudizio penale gli servirà di lezione, senza bisogno di un fervorino, d'una predica morale da parte del giudice, o il condannato non ha questa sensibilità morale, ed allora anche la riprensione non avrà alcun effetto utile. »

D'altra parte non è già nei principii più elementari della misura della pena che, in caso di recidiva, conviene usare maggior rigore? e nulla vieta che questo principio sia espressamente richiamato. La libertà di valutazione permetterà anzi al giudice, in occasione della recidiva, di aumentare la pena convenientemente, anzichè di quei pochi giorni di detenzione o d'arresto richiamati dalla precedente condanna, tenuta per parecchi anni in sospeso. La minaccia di una severità di tanto maggiore, in caso di recidiva, di quanto maggiore era stata l'indulgenza di prima, può ben fare le veci di quella famosa simbolica spada di Damocle che, a proposito della sospensione della pena, i suoi propugnatori non esitano di rievocare.

Poichè tali condizioni sono un di più, abbandoniamole completamente. E allora, che ne resta se non il perdono puro e semplice?

Che se la parola spiace, perchè richiama altre idee, si mantenga pure il nome di riprensione giudiziale (poco popolare del resto e poco inteso). Vorrà dire che avremo allora una riprensione giudiziale senza malleveria perchè non più richiesta e senza solennità perchè l'avvertimento di tenere buona condotta sarà dato colla lettura stessa della sentenza e senza speciale apparato; vorrà dire che noi avremo accettata la servitù della parola antica per la libertà di una sostanziale innovazione moderna.

Continua il Longhi a ribattere varie altre difficoltà fra cui

(1) *Sociologia criminale*, pag. 754.

la ripugnanza della vittima del reato nel vedere l'impunità del suo offensore, e qui, facendo un giusto calcolo di tutti gli interessi, invoca anch'egli che sia lasciata al giudice facoltà di decidere di volta in volta se sia opportuno condannare l'offensore a una determinata somma a titolo di riparazione privata all'offeso, come già avviene ora per certi reati che offendono l'onore dei cittadini (art. 38 cod. pen.), pel che il privato leso avrebbe sempre in suo favore un titolo esecutivo per ottenere facile soddisfazione del suo diritto; e, in caso d'insolvenza del debitore, avrebbe almeno la soddisfazione di vedere riconosciuto il suo diritto colla condanna privata e, per essa, di sapere l'offensore a sè vincolato ed obbligato.

Conchiude il Longhi col concretare l'istituto del perdono in discorso in due articoli (da sostituire agli attuali art. 26 e 27 del cod. pen.) di questo tenore:

Art. 26 « Nelle sentenze di condanna a pena carceraria non maggiore di un mese, e non maggiore di mesi sei se il condannato sia una donna o un minorenne, il giudice, pronunciando la sentenza di condanna potrà ordinare l'esenzione dalla pena incorsa, con avvertimento che, ricadendo in altro reato, la nuova incorsa pena sarebbe aggravata.

« Trattandosi di donne e di minorenni l'esenzione dalla pena potrà essere ordinata anche dal giudice istruttore, quando però la pena stabilita dalla legge non superi i termini anzidetti.

« La stessa esenzione potrà essere ordinata anche a favore dei condannati a una pena pecuniaria, quando i condannati siano impotenti a pagarla e la pena sia convertibile nella detenzione o nell'arresto in una misura che non superi i termini anzidetti.

« In questo caso la sospensione può essere ordinata dall'autorità giudiziaria che pronunciò la condanna pecuniaria, anche dopo la sentenza di condanna, quando sia legalmente constatata la insolvibilità del condannato.

« Non si potrà concedere la esenzione dalla pena ai condannati recidivi, nè a quelli che per l'indole del reato o per

la passata condotta non porgano fondata speranza di ravvedimento.

Art. 27. « Nel dichiarare il condannato esente da pena il giudice, oltre alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, potrà assegnare alla parte offesa, ancorchè non sia derivato danno dal reato, una somma determinata a titolo di riparazione.

« Il beneficio del perdono non esonera nemmeno dalle spese di giustizia.

« In caso di recidiva la pena incorsa sarà aumentata da un terzo alla metà e non mai di una quantità inferiore a quella che era stata inflitta dalla precedente condanna,

« Se la nuova pena incorsa fosse di specie diversa in relazione alla precedente, questa sarà tradotta in quella giusta i criteri di equazione stabiliti dalla legge ».

Non mi soffermo a discutere i termini delle trascritte formole, perchè al presente resta ancora da far accettare i principii, e le formole verranno dopo facilmente da sè.

Puossi però avvertire l'inutilità dell'ultimo capoverso del proposto art. 26, nella parte che suggerisce criteri per l'applicazione dell'esenzione, criteri che, per la moltiplicità loro, si ribellano a qualsiasi formula.

Così è evidente che colla prima parte dell'art. 27 proposto dal Longhi, si viene ad assorbire l'art. 38 che così andrebbe abrogato; il che il Longhi pare non abbia avvertito.

Così pure parmi troppo timida l'applicazione dell'esenzione dalla pena esclusa per condannati alla reclusione. Infatti, l'attuale codice irroga la reclusione anche per reati moralmente poco gravi, quali il furto campestre.

Finalmente le formole proposte dal Longhi non attuano più quel vero istituto del *perdono giudiziale*, quale esso l'ha concepito, nè più soddisfano alle esigenze che ha invocato a suffragio del perdono stesso.

Nelle formole del Longhi, l'*esenzione da pena* non equivale più al *perdono giudiziale* concepito nel senso di una *assolutoria*.

L'esenzione dalla pena irrogata implica una vera condanna e tutti gli effetti che ne sono la conseguenza; fra cui, in dati

casi, può esservi la perdita di quell'impiego, che potrebbe essere l'unico mezzo di vivere per il condannato e per la sua famiglia.

Un'esenzione di pena in questo caso non impedirebbe quella rovina che appunto sarebbe una delle capitali ragioni invocate dal Longhi con le parole del presidente Magnaud, per *perdonare* il colpevole.

Il Magnaud parlando di assolutoria, si mostrò logico.

Forse il Longhi nel redigere i due articoli sopra riferiti intese di non fare opera troppo radicale e di generalizzare un istituto che già esiste embrionalmente nella nostra legge e di cui ci fornisce esempio l'art. 397 codice pen.

Ma in tal caso, qualora cioè anzichè di *perdono* e di *assolutoria* volesse parlarsi di *esenzione da pena*, appunto per completare la riforma e soddisfare ai bisogni sopra avvertiti, si dovrebbe far dire alla legge, che, nel caso di esenzione da pena, la condanna non può portare nessun effetto civile.

E ciò affermo non solo per un eccesso di sentimentalismo, ma per esperienza; ricordo invero che per effetto di una condanna per ubbriachezza una guardia comunale perdette l'impiego, perchè, ai termini del suo capitolato di nomina, una condanna qualsiasi importava decadenza dall'impiego.

Così una numerosa famiglia fu gettata sul lastrico.

Ma, ripeto, pel momento non è il caso di discutere i particolari, urgendo anzitutto di diffondere e sostenere i principii per sollecitare una pronta riforma destinata a diminuire il numero crescente dei delinquenti, e a permettere quelle economie, senza di cui è vano sperare che si possano riformare le carceri e i riformatori, per coloro che nei casi più gravi dovanno esservi inviati.

L'avere indugiato nel fare novità, ripeterò col Longhi, deve condurci alla forma più evoluta, che ora ci si presenta, senza che si debba passare per la forma transitoria della condanna condizionale.

In tal modo, anzichè seguire, noi ci porremmo nuovamente alla testa del progresso sulla via delle riforme criminali, mostrando quel coraggio che a noi, fra i primi, fece adottare la riprensione giudiziale.

Ed ora dovrei finire queste divagazioni già troppo lunghe per una recensione, se non dovessi fare un piccolo appunto al Longhi ed ai molti autori da esso citati, per avere dimenticato un surrogato penale, che, a me pare, dovrebbe, in un non lontano avvenire, ricevere una non piccola e feconda applicazione: l'istituto della *capitis diminutio*, che già colpiva la vita civile del *civis romanus*, cioè la confisca di uno o più diritti civici od assimilati, quale *exg.* la patria potestà.

L'inutilità, specialmente nei casi meno gravi, delle pene carcerarie, e il bisogno sempre crescente di usare pene morali anzichè materiali, mi suggerirono in passato appunto l'idea di far rivivere come pena una *capitis diminutio*, regolata appositamente. Ma *nihil sub sole novi;* quest'idea, che nella mia vanità mi era parsa originale, era nata un secolo prima dal fecondo connubio dell'anima generosa e del genio del Filangieri (1) e il codice del Neufchâtel del 1891 all'art. 8, n. 6, annoverava appunto fra le pene « la *privazione dei diritti civici* », quantunque essa sia considerata come pena *accessoria* e non *principale* e senza quella graduazione che costituisce una vera *capitis diminutio.* In altri termini, nel codice del Neufchâtel, la privazione dei diritti civili equivale alla nostra interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ed è più che altro, nel concetto del legistore, il riconoscimento legale dell'incapacità del condannato a carcere assai lungo ad esercitare certi diritti e certi uffici, donde il bisogno di delegare l'esercizio di tali diritti a persone, che siano in grado di esercitarli.

Che più? anche quale è presso di noi l'interdizione dai pubblici uffici (parola impropria, perchè il condannato si vede confiscati per essa anche diritti privati di acquisto, di alienazione, ecc.), non si può dire che non implichi una natura e finalità di pena, tanto è vero che essa è annoverata fra le pene dal nostro codice (art. 11, n. 6); e la privazione dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli e delle decorazioni (art. 20, n. 3, cod. pen.), presentano appunto questo carattere spiccato.

(1) *La scienza della legislazione,* l. III, c. XXXVI.

Or bene, perchè anche conservando il nome di *interdizione*, non si potrebbe trasformare quest'istituto facendo dell'interdizione non più una pena accessoria, ma una pena principale, rinforzata se vuolsi da una condanna pecuniaria, il cui uso dovrà allargarsi sempre più come avvertiva ad es. il Bentham e come vorrebbe giustamente anche il Longhi? (1)

Quest'istituto sarebbe, a mio avviso, molto atto per epurare la nostra vita pubblica, per educare lentamente le masse, e sarebbe adatto specialmente in molti casi di delitti di media gravità, nei quali non potrebbe più trovar luogo il perdono giudiziale, e in cui l'irrogazione di una pena carceria, per le qualità soggettive del colpevole, per la insufficiente durata della carcerazione, e per i difetti degli attuali sistemi penitenziari inadatti, si risolverebbe anzichè in un emendamento del colpevole, in un inasprimento delle sue qualità antisociali, in un danno della sua famiglia (spesso costretta a provvedersi da sè e ancora ad aiutare pecuniariamente il detenuto), in una soverchia depressione di quel sentimento

(1) La pena pecuniaria, non reluibile in carcere per le ragioni premesse, dovrebbe tanto più usarsi qualora non si volessero adottare i surrogati penali accennati. E per renderla più efficace in confronto dei nullatenenti al momento della condanna, potrebbe statuirsi che essa produce ipoteca legale anche sui beni futuri del debitore, mandandosi ai cancellieri di iscrivere tale ipoteca alla Conservatoria del luogo di origine del condannato. A questo modo sarebbe largamente assicurato l'incasso delle pene e delle spese di giustizia, oggi di così raro ricupero.

A tutela delle vittime dei reati poi si potrebbe stabilire che l'imputato latitante, colpito da mandato di cattura, di arresto o di comparizione non può più fare atti di alienazione del suo patrimonio. Si eviterebbero così quelle vendite scandalose degli imputati dei delitti più gravi, compiute da procuratori mentre esso è latitante, e per cui moltissime volte è insufficiente l'azione pauliana.

A tal uopo i prodotti mandati dovrebbero sempre a cura dei cancellieri trascriversi come sopra, salvo a provvedere, nei congrui casi, all'opportuna cancellazione da ordinarsi nelle stesse ordinanze e sentenze penali, o con provvedimenti successivi.

di dignità che più che tutto giova per la redenzione del colpevole, e non rare volte anzi, per gli inevitabili contatti del carcerato con elementi peggiori, forse in una scuola di delinquenza, capaci di perderlo in avvenire.

Parranno queste mie idee frutto di un sentimentalismo esagerato? Si vorrà ripetere la obbiezione che la pena, per essere efficace, deve essere grave, e che, per lo stato di deficiente educazione sociale del nostro paese o almeno di certe sue parti, la minaciata privazione di certi diritti, la condanna al pagamento di una multa, il più delle volte inesigibile, sarebbe addirittura irrisoria?

Mi si conceda di rispondere che tali obbiezioni non mi parrebbero inoppugnabili. L'esperienza e la scuola positiva italiana, (a cui mi guardo però bene dal fare adesione incondizionata) hanno ormai dimostrato in modo indiscutibile la poca efficacia delle pene come elemento di prevenzione (1).

Le innumerevoli recidive non stanno lì a provarcelo?

Chi delinque raramente pensa al codice penale; se vi pensa può sperare nell'impunità; eppoi eppoi le passioni umane sono pur troppo il più delle volte più forti di tutte le belle riflessioni che la ragione loro oppone.

In questa materia si ha il torto di essere ancora troppo metafisici e di ragionare piuttosto sull'uomo quale potrebbe essere, anzichè sull'uomo quale realmente è.

Molto istruttiva ed eloquente è al riguardo una pagina del

(1) Alla *Scuola positiva di dir. pen.* si deve il progresso fatto in materia di prevenzione. Essa dimostrò a luce meridiana che la diminuzione dei delitti, lungi dall'aspettarcela dalle pene, per sè assai poco efficaci, verrà prevalentemente dall'applicazione di speciali provvedimenti o riforme che eliminino le cause della delinquenza attuale. La nuova scuola penale, in cui emergono il Ferri, il Garofolo, il Lombroso, studia e propone numerosi sostitutivi penali, riflettenti cause economiche, politiche, amministrative, religiose, famigliari, educative; e questi sostitutivi penali, se non sono onnipotenti, promettono certo notevoli frutti, quali l'attuale classico sistema repressivo non potrà mai dare.

Brofferio (1) che non so resistere al desiderio di riferire: Narra il Brofferio di piccoli furti domestici che esso commetteva su libri e lingeria, che poscia impegnava ad una gentile Rebecca per riceverne denari da giuocare al bigliardo. Fu scoperto, si pentì, promise di correggersi e... ritornò da capo. « Tutto ciò che la moralità, la verecondia e l'onore aveva diritto in simile occasione a rappresentarmi fu rappresentato.... Ma quando una disgraziata passione invade fatalmente il cuore dell'uomo è ben raro che la ragione prevalga, quindi a tutti i rimproveri della mia coscienza io trovava un sofisma da opporre, una scusa da allegare, un rimedio da applicare, così che l'ultima conclusione fu questa: di fare una visita a madamigella Rebecca con quattro salviette in tasca. Riflettendo seriamente allo stato in cui si trovava allora l'animo mio, e alla facile vittoria del malefico impulso della mia passione malgrado la mia buona natura e la mia non comune intelligenza, io mi sento ancora stranamente agitato e paragonando l'uomo al fanciullo, l'immoralità di una ragazzata alla reità di un atto criminoso, io ne deduco che questa povera umana argilla è ben più degna di lagrime che di maledizione, e che l'indulgenza, la carità, la misericordia non sono soltanto atti di virtù che onorano la vita, ma sono atti di religione e di dovere imposti dalla necessità e dalla giustizia.

« Di questo dovrebbero ricordarsi quelle teste sublimi che si chiamano uomini di Stato quando ricevono incombenze di dettare codici penali... »

E il Brofferio continua l'argomento ricordando il mito di Titone che per intercessione dell'Aurora aveva ricevuto anche il dono della bellezza a condizione di non baciare la dea, sotto pena di invecchiare di cinque anni ad ogni bacio, e che Titone, che aveva anche egli quello d'Adamo, in un giorno diventò ottuagenario.

Prosegue il Brofferio: « Questo che a me accadde da fanciullo, è pur troppo la storia, salvo pochissime eccezioni,

(1) *I miei tempi,* vol X, p. 227-229.

di tutta l'umanità in più adulti anni; e coteste pochissime eccezioni dipendono per lo più da non altro che da felicità di caso o di temperamento...

« Voi che leggeste il Tasso vi ricordate di Erminia sulla torre di Gerusalemme contemplante al chiaro di luna il campo cristiano? Essa vorrebbe andare dal suo Tancredi, ma a frenare l'impeto del prepotente affetto sorge il prudente consiglio della castità verginale

> E fan dubbia contesa entro al suo core
> Due potenti nemici, onore e amore.

« Tutto tempo perduto, l'amore vince e l'onore resta colle pive nel sacco. »

Ecco come è fatto l'uomo. I magistrati e specialmente i pretori che sogliono più spesso, perchè più a contatto cogli amministrati, intervenire quali amichevoli compositori, in quelle molteplici questioni, specie tra parenti e vicini, che non mancherebbero di finire con qualche strappo al codice penale, ben sanno che per rappacificare i contendenti, più dei fulmini della legge, che minacciati apertamente non farebbero che provocare rivolte e sfide, giovano dolci parole, e l'espressione di una fiducia e di una stima che pur tante volte si è ben lungi dal sentire, o l'appello a sentimenti religiosi di cristiana tolleranza per quelli — e sono sempre molti — che possono esservi sensibili.

Sono circa dieci anni che io, come ufficiale di polizia giudiziaria, tra accaniti avversari vado gridando col poeta pace, pace, e ho sempre visto che in generale gli animi si rabboniscono e conquistano più con la dolcezza che con la severità; più con la fiducia e la stima, che con l'umiliazione ed il disprezzo.

Per questo, con piena convinzione, sostengo dovere le pene, per quanto è possibile, essere morali, tranne che per gli incorreggibili, che vanno senz'altro segregati dalla società definitivamente, eccetto i rari casi in cui fosse certo il loro ravvedimento.

Ora la legge patria, così come è, è troppo severa per i de-

linquenti meno pericolosi, e troppo mite o quanto meno inadatta a difendere lungamente la Società dai delinquenti più pericolosi e di professione, che le carceri di quando in quando mettono fuori perchè ritornino ad esercitare l'unica loro professione possibile, il delitto.

Venendo poi all'obbiezione, che l'educazione della nostra società non è ancora matura per una riforma cosiffatta, rispondo che ciò è esagerato, che il sentimento dell'onore è alle volte più forte nel rozzo agricoltore che nel cittadino colto, e che in ogni caso l'applicazione delle pene morali, non fatta obbligatoriamente, ma rimessa caso per caso al prudente apprezzamento dei magistrati, non potrebbe fallire; che in ogni caso, se sarebbero poco salutari, non riuscirebbero almenò dannose, come succede al presente per le pene carcerarie.

Non si deve poi dimenticare che il carattere afflittivo di una pena morale è determinato non tanto dalla sua intrinseca natura quanto dall'opinione pubblica che se ne ha; opinione pubblica, che, col tempo, non mancherebbe di accrescere carattere punitivo a delle pene, che a tutta prima, per una parte dei consociati, tale carattere non presenterebbero.

Del resto non mancano i mezzi per aggravare il carattere afflittivo della pena morale, facendo, ad esempio, pubblicare la sentenza di condanna nel paese d'origine e di residenza del condannato, come già ora, in via eccezionale, avviene in casi di condanna per diffamazioni od ingiurie (art. 399 cod. pen.) e per le condanne all'ergastolo (art. 143 cod. pen.); nel far redigere pubbliche liste da cui l'iscritto potrebbe ottenere la cancellazione, entro certo termine, e tenendo buona condotta, il che si risolverebbe in un mezzo di emendazione e di prevenzione.

Una pena poi sensibile che abbiamo già in vigore e che non si avrebbe che ad estendere, è il confino, trasformato in bando del condannato ad una certa distanza dal paese o dalla provincia del luogo del commesso reato, per allontanarlo dai danneggiati, dai loro congiunti, dai suoi complici o soci, dai testimoni che hanno deposto a suo carico e in generale da quelle

località, nelle quali può essere di serio pericolo alla sicurezza altrui od all'ordine pubblico. Tale misura attualmente può già imporsi ai vigilati speciali dall'autorità di pubblica sicurezza per l'art. 98 della legge di pubblica sicurezza. Questa pena segnerebbe in certo qual modo il passaggio dalla pena restrittiva della libertà (senza averne i danni) alla pena morale, e in certi casi sarebbe una pena preventiva per eccellenza, allontanando il delinquente dall'ambiente che può offrirgli facile occasione di farlo ricadere nel delitto.

Bisogna essere magistrati, avere tante volte ricevute lagnanze da poveri perseguitati, che pure non osano querelarsi perchè nelle more del processo, o dopo una breve condanna, avrebbero ragione di temere ben di peggio, per comprendere quanto sarebbe provvidenziale in certi casi l'allontanamento di chi ferì o altrimenti delinquette contro date persone, e quante reazioni criminose si verrebbero ad evitare!

In molti casi, è vero, il confino di un capo di famiglia, ad esempio, potrebbe essere gravemente pregiudicievole ai suoi interessi e a quelli della sua famiglia innocente, ma non è men vero che in moltissimi casi il confino non porterebbe conseguenze peggiori di quelle che reca seco una carcerazione un po' lunga e che liquiderebbe anche per l'avvenire una situazione gravida di pericoli di recidive e di reazioni.

Per queste ragioni, che per brevità mi limito ad accennare più che a svolgere, mi sorprese il vedere nel coscienzioso e dotto scritto del prof. Longhi dimenticato l'istituto della *capitis diminutio* e del *confino*, che a mio modesto avviso, dovrebbero ricevere larga applicazione nei reati di media gravità, e segnare come una transizione, dal perdono giudiziale, necessariamente riservato nei casi meno gravi, ai casi più gravi pei quali il carcere è pur sempre al presente l'unica forma di pena attuabile.

Così potrebbe anche attenuarsi quell'impressione di difetto di proporzione tra sentenza di perdono e sentenza di condanna a pene carcerarie d'una certa gravità, criterio di proporzione che del resto è destinato a impallidire o scomparire

una volta che sia universalmente ricevuto e rigorosamente applicato il principio dell'individuazione della pena.

Ed appunto per tale individualizzazione, che richiede molte specie di penalità, in alcuni casi, sia a scopo di pena che di prevenzione, si potrebbe per reati non molto gravi, sottoporre il condannato alla semplice vigilanza della pubblica sicurezza, che da pena accessoria potrebbe benissimo diventare pena principale, specie mediante qualche ritocco.

Ma tutto ciò non si avrà se non quando i magistrati dicano alto quanto scarsi siano i risultati degli attuali sistemi penali, aderiscano a quei principii nuovi che vanno guadagnando terreno, per affrettare l'ora delle salutari riforme, anche a costo di aprire i sacri penetrali delle loro coscienze e farne vedere lo stato nei solenni momenti in cui stanno per irrogare delle pene e sono tratti a considerare le conseguenze di esse sul colpevole e in ordine alla pubblica tutela.

E per dare un coraggioso esempio io ricorderò alcuni casi che reputo istruttivi:

1. Un Tizio è imputato di costrurre a distanza illegale dal cimitero, che si trova proprio nel centro del paese. La istanza è determinata da un atto di vendetta, cioè dal desiderio di far demolire una costruzione sorgente e che toglie il prospetto ad una casa già da lungo costrutta. Fortunatamente l'abitazione non è ancora finita, essa non è ancora quell'*abitazione* che la legge vieta sia costrutta, onde la sentenza assolve l'imputato e la grave pena della demolizione è scongiurata. Ciò non toglie che intanto il concentrico del paese sorga attorno a quel cimitero, a distanza illegale, che si tratti di reato permanente e che a rigore di legge, a cominciare dal palazzo comunale, si dovrebbe distruggere un paese quasi intero!

Ora mi domando: quale giudice oserebbe pronunziare una siffatta condanna! In tal caso la pena sarebbe irrogata non più nell'interesse pubblico, ma in pubblico danno.

2. Un altro Tizio è chiamato a rispondere di minaccia per avere rincorso, a mano armata di frusta, un parente prossimo, negoziante al par di lui, e frequentatore degli stessi mercati. Tizio è un prepotente, il suo cartellino penale è al ri-

guardo anche troppo eloquente; il pretore sa che una condanna non farà che eccitare Tizio più che mai contro il minacciato, che per ciò appunto non osa querelarsi. Nella fattispecie vi era una minaccia d'azione pubblica, o un tentativo di lesione di azione privata? Il fatto era poco chiaro, la distinzione in diritto era sottile. Che fare? Si doveva assolvere un prepotente, o condannarlo, e così spingere Tizio ad effettuare meglio un'altra volta i suoi tristi propositi, ciò che aveva tutto l'agio di fare dovendo battere di notte tempo le stesse strade per recarsi agli stessi mercati tutti i santi giorni dell'anno? Ah, se la pena del confine fosse stata applicabile!

In siffatta emergenza il magistrato impose alle parti una stretta di mano per quanto poco cordiale, ed assolse Tizio come autore di tentate lesioni per la cui punizione mancava la querela del leso, che collocavasi così in una luce di bontà e di perdono che non poteva che ammansare l'odio impenitente di Tizio. E, per confessione posteriore delle parti, la sentenza segnò una provvidenziale tregua di Dio.

3. I coscritti di due paeselli finitimi sono nemici per... tradizione costante e non mancano, allorchè ne hanno l'occasione, di provarselo con ingiurie, minaccie e percosse e con pericolo continuo di peggiori eccessi. L'autorità indaga, ma le prove, in questi casi, sono mute e pel numero dei colpevoli e per la natura di queste baruffe, non si viene a capo di nulla.

Un brutto giorno alcuni pochi coscritti di uno dei due paesi incontrano quelli dell'altro e cominciano a volare delle pietre, fortunatamente senza colpire persona.

Querele non ce ne sono, perchè i futuri difensori della patria vogliono difendersi da sè stessi, e più energicamente, senza disturbare la giustizia.

Che fare? Per tentate lesioni non si può procedere per difetto di querela; l'impunità segnerebbe la completa esautorazione dell'autorità e della giustizia... In questo stato di cose nasce una denunzia per contravvenzione agli articoli 475 e 458 cod. pen.

La penalità in cui i giudicabili potevano incorrere era più che meritata, la giustizia astratta richiedeva la massima se-

verità, ma non erano certo alcuni giorni d'arresto capaci di cambiare il corso delle cose, anzi una condanna aveva tutta la probabilità di non servire ad altro che ad acuire maggiormente gli astii nei condannati e il desiderio di vendicare da sè vecchi affronti alla loro volta patiti e sfuggiti alla spada della giustizia.

Perciò a chi scrive parve miglior consiglio di seguire la via del perdono, e dopo avere all'udienza, per quanto era possibile, assodate precedenti analoghe molestie a carico dei coscritti di ambi i paesi, per eguagliare le parti, rinviava il processo per concretare le nuove imputazioni e citare i genitori degli imputati minorenni quali civilmente responsabili delle spese di giustizia pel caso di condanna; intanto, premesse alcune paterne considerazioni sulla medioevalità di queste gare di campanile, invitava gli imputati a riconciliarsi e recarsi ciascuno a suggellare con una bicchierata la pace da conchiudere, pel bene dei loro paesi, per la pace delle proprie famiglie, e per meritare la clemenza che il pretore prometteva a chi avrebbe seguìto i suoi consigli. E così fu.

Parecchi mesi dopo una nuova citazione richiamava offensori ed offesi, tutti imputati, coi loro genitori ed i sindaci dei due paesi, per liquidare il processo. I due sindaci, colla veste di testi, constatavano la sincerità della pace conclusa, i genitori venivano chiamati a meditare sulle conseguenze pecuniarie della loro mediocre sorveglianza, e una riprensione giudiziale in luogo di un'ammenda era il primo frutto della pace fatta che gli imputati venivano a toccare con mano e ad invogliarli a proseguire.

E questa pace dura da due anni e promette di continuare, eccetto che forse nell'animo degli scribi e dei farisei della giustizia, scandalizzati di vedere il pretore mandare imputati e parti lese insieme all'osteria, e del pubblico ministero sbalordito che un pretore, nel suo desiderio di bene, non si fosse accorto che qualche imputato recidivo non poteva beneficiare della riprensione giudiziale.

Ora questo giusto scandalo si sarebbe potuto evitare se la opportuna clemenza del pretore avesse potuto esplicarsi cogli altri mezzi legali che si invocano.

4. E poichè i fatti sono sempre più eloquenti di tutte le parole, mi si conceda un ultimo ricordo che potrebbe anche essere un ultimo esempio:

Antonio X. è un ubbriacone, cui il generoso liquore rende generoso dispensatore non di pane e di cure, ma di schiaffi e legnate alla propria famiglia. La moglie, di nascosto, supplica il pretore ad ammonire il marito perchè così non la può più durare. — Il pretore, previe le informazioni del caso, ordina al poco affettuoso padre e marito di venire in ufficio *ad audiendum verbum*. Ma il chiamato sbaglia strada, e si trova all'osteria invece che in pretura. Non tardava allora una citazione all'Antonio X. con abbreviazione di termini, per rispondere del reato di disobbedienza all'autorità, agli effetti dell'art. 434 cod. pen. basata su verbale di contravvenzione redatto dallo stesso pretore nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

A questa più energica chiamata si presenta il manesco devoto di Bacco, comprende il suo torto e promette di cambiare vita se sarà assolto. Ma c'è un ma.

La recidiva dell' imputato si oppone ad una semplice riprensione: il P. M. non mancherebbe di far riformare la sentenza che tale riprensione il Pretore fosse per pronunziare. D'altra parte è chiaro che se la giustizia astratta esige una condanna, le spalle e la pace di una povera famiglia meritano anche maggior riguardo: rifiutando gli ultimi sforzi del giudicabile per correggersi, è certo che esso non farà che precipitare alla peggio...

La legge e il cuore del povero Pretore combattono una dura lotta, e il cuore vince; il processo è rinviato a tempo indeterminato, e solo dopo sei mesi il Pretore lo riprenderà per constatare che a termini dell'art. 91, n. 6, cod. pen., l'azione penale per procedere contro l'Antonio X è prescritta.

Nel frattempo il processo, rimasto in sospeso come una spada di Damocle sul capo dell'imputato, raggiungeva lo scopo di allontanarlo dalle bettole e di lasciare respirare più liberamente una povera famiglia, mentre la buona stella del Pretore stornava da lui un'immeritata sì, ma non meno le-

gale paternale dal Procuratore del re, per avere lasciato dormire nel cassetto un processo per oltre sei mesi, costringendo così la giustizia dei metafisici a *stringere vuota la terribil ugna.*

Basta quanto si è detto per mostrare la necessità di mettere a disposizione dei magistrati pene più adatte per attuare più agevolmente e camminando per la via maestra, la loro funzione, in modo che gli interessi di tutti siano conciliati.

E ciò non sarà possibile senza una pronta riforma ispirata ai bisogni ed ai mezzi sopra accennati.

Così la magistratura potrà nobilmente rispondere al nobile invito dell'illustre prof. Giovanni Bovio, che nel 1882 innanzi al tribunale di Marsala, perorando la causa di certi socialisti, così ammoniva i giudici: « sotto la parvenza del considerando quanti moniti potete mandare al Governo, ai parlamenti, alle classi superiori, a fare intendere loro come in tanti reati ci sia un po' di complicità di tutti.

« Sotto il considerando potete da una parte indicare i principii che devono trasformare la legislazione e la politica, dall'altra stabilire il vostro ufficio pretorio sulle società presenti.

« Tutto l'ufficio del magistrato è pretorio, e come l'antico pretore sedeva fra il patriziato e la plebe, temperando il *summum ius*, così voi oggi siete chiamati dalla civiltà a sedere fra gli abbienti ed i diseredati, per temperare un urto possibile tra due classi sociali. I legislatori dommatizzano dall'alto; i ministri hanno contatto appena coi deputati, e questi appena coi capi elettori. Il resto è quantità negligibile. E col vescovo parlano di Dio onnipresente; parlano col gesuita Ignazio di Dio onnipotente, di ordine e protezionismo col banchiere, mostrano un pollice di cencio rosso al repubblicano ed al socialista dicono: mano alla legislazione sociale; il resto è rettorica. Tale è la politica del bipede legiferante.

« Voi, no! voi grami minuzzolanti, avete contatto con le *quantità negligibili:* voi ve le vedete tradotte ad una ad una in folla, ogni dì, innanzi a voi e vedete come tutte quelle

frazioni di maschi e femmine, di vecchi e giovani, non arrivano, messe insieme, a formare quell'unità radiosa che si chiama il signore. Un giorno arriva in cui quelle frazioni si agglomerano e fanno Briarèo. Tocca a voi, giudici, che non si facciano tali: a voi, che siete il potere medio e portate — per officio — i responsi dell'una sul capo dell'altra.

« Una volta c'era — a quest'ufficio — anche il sacerdote; oggi il sacerdote è troppo politico e non restate che voi.

« Ultimo a scadere negli ordinamenti civili è il magistrato! »

« E se ei si mantiene equanime ed incorrotto, basta ei solo a rialzare le alte funzioni della vita pubblica ed a ristabilire nella comunanza l'equilibrio di classi, interrotto dalla strapotenza dell'una e dallo sdegno dell'altra...

« La sentenza deve essere un motivo di legislazione. »

E motivi di legislazione, dirò col giudice Raffaele Maietti, non pratiche giudiziarie, debbono essere le sentenze del giudice, oggi che sociale è la sua funzione. Esse devono disposare i principii generali del giure con le necessità vive dei tempi e dei luoghi, come volle Giambattista Vico, oggi specialmente che il diritto è parte della sociologia.

GIUSEPPE CESARE POLA
Pretore urbano di Torino.

Dello stesso Autore:

CONTRIBUTO ALLO STUDIO

DEL

MANDATO SPECIALE "AD HOC,,

« È il primo studio sistematico sul mandato « ad hoc ». L'argomento è studiato in tutto il suo svolgimento storico, di fronte alla teorica della rappresentanza e nei principali casi in cui tale forma di mandato ricorre nelle patrie leggi.

Esso fu lodato dalla *Rivista Penale*, dalla *Legge*, dalla *Giustizia Penale*, dal *Filangieri*, dalla *Giurisprudenza Penale* e dalle altre Riviste che se ne occuparono, e specialmente per la compiutezza e l'originalità della trattazione ».